

TI_GERICHTE 50.2001.23 vom 22. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2001.23

FR: TI_GERICHTE 50.2001.23 du 22 août 2002

IT: TI_GERICHTE 50.2001.23 del 22 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

Lespr, nonché 43 e 46 PAmM grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmM); che la vertenza ruota attorno all'indennità per inconvenienti reclamata dai fratelli _____ in relazione all'occupazione del mapp. _____, durata 905 giorni invece dell'anno previsto nelle tabelle d'espropriazione pubblicate nel 1998; controverse sono pure le modalità di calcolo degli interessi dovuti agli espropriati sul complesso dell'indennità espropriativa; che all'udienza di conciliazione del 14 luglio 1998 le parti hanno convenuto su proposta del Tribunale un'indennità a corpo di fr. 10'000.- per "occupazione temporanea e eventuali inconvenienti", senza specificare i singoli elementi dell'indennizzo, né prevedere alcunché in caso di sopravvenienza di un maggior danno; che l'accordo bonale stipulato per regolare problemi di risarcimento dopo l'inizio della procedura d'espropriazione formale costituisce un contratto espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 1 ad art. 54, N. 1 e 3 ad art. 53; Thalmann, Der Vertrag im Enteignungsverfahren, p. 112 ss.; Grisel, Traité de droit administratif, p. 762/763; DTF 102 Ia 559, 101 Ib 286) ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr; Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 53; DTF 99 Ib 273); che siglando l'accordo del 14 luglio 1998 le parti hanno liquidato con una cifra omnicomprensiva le conseguenze pecuniarie dell'espropriazione del mapp. _____, ovvero - secondo le tabelle pubblicate all'epoca - dell'occupazione di 380 mq del fondo per la durata di un anno; la portata ed i contenuti del compromesso possono essere riferiti unicamente a quel ben preciso evento espropriativo; che a torto entrambi i contendenti ed il Tribunale di espropriazione pretendono dunque di far capo a quel contratto secondo criteri di convenienza per definire l'indennità dovuta agli espropriati a seguito della sottrazione di un diritto non contemplato negli atti di espropriazione; che chiamato a pronunciarsi sulle pretese di indennità tardive presentate dagli espropriati in difetto di un ulteriore accordo tra le parti, il Tribunale di espropriazione non poteva dare per scontata la sussistenza del danno rivendicato e risarcirlo in esito ad una calcolazione approntata su basi estrapolate artificiosamente dalla cifra omnicomprensiva concordata in via transattiva anni addietro; che il primo giudice avrebbe dovuto per contro accertare quali pregiudizi aveva concretamente cagionato dal 7 novembre 1999 l'occupazione posta in essere dallo Stato e stimare accuratamente - per ogni singola posta di danno - l'indennità di spettanza degli espropriati; che simile approccio si imponeva anche per la quantificazione dell'indennità

rapportata all'occupazione temporanea vera e propria (cfr. art. 49 Lespr), atteso che negli incarti non v'è traccia di documenti dai quali si possa dedurre che il canone di locazione del terreno ammontava effettivamente a fr. 6.50 il mq all'anno; che poste queste premesse questo Tribunale non può che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm); che nell'ambito della sua pronuncia il Tribunale di espropriazione dovrà computare gli interessi a norma degli art. 54 e 52 Lespr; che sulla somma di fr. 10'000.- stipulata il 14 luglio 1998 con forza di decisione gli espropriati avranno quindi diritto a interessi di mora del 5% a contare dal 4 agosto 1998 (art. 54 cpv. 1 Lespr); sul restante - ovvero sull'indennità che il Tribunale di espropriazione avrà modo di fissare nuovamente - decorrerà invece un interesse al tasso usuale CFS a partire dal 6 novembre 1998 (art. 52 cpv. 3 Lespr); che sulla scorta di quanto precede il ricorso è accolto; date le circostanze e l'esito del contenzioso si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; visti gli art. 9, 11, 32, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43, 46 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. a decisione 29 ottobre 2001 (no. 70/01-223) del Tribunale di espropriazione è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.